



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 114 del 4 Febbraio 2025

### 1.COMUNICATI F.I.G.C.

#### **Oggetto: Domanda di grazia Roma 28.01.2025**

Si comunica che il Presidente della FIGC;

- vista la domanda di grazia presentata dal Sig. Andrea Bruno, relativa alla sanzione della squalifica con preclusione;
- ritenuto che, esaminato il caso e la documentazione acquisita, non sono stati ravvisati presupposti idonei per la concessione del provvedimento di clemenza;
- considerato l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale;

ha deciso

di non accogliere la richiesta.

### 2.DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi riunitosi a Catanzaro il 03 Febbraio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi   | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA   | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo   | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 0 a carico della società RENDE CALCIO 1968**

Deferimento Procura Federale Prot. 16366/1084pfi 23-24/PM/rg del 13 gennaio 2025,

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

**letti** gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1084 pfi 23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'identificazione dei soggetti responsabili delle condotte violente verificatesi al termine della gara Rende – Gallico Catona del 10.3.2024, valevole per il girone A del Campionato Regionale Under 17";

**Esaminati** i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

**Rilevato** che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- nota della Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Calabria del 16.4.2024, con i seguenti allegati:
  - Comunicato Ufficiale n. 146 dell'11.4.2024 del Comitato Regionale Calabria;
  - stralcio del Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.3.2024 del Comitato Regionale Calabria;
  - preannuncio di reclamo della società Gallico Catona F.C. del 15.3.2024;
  - reclamo della società Gallico Catona F.C. del 19.3.2024;
  - dichiarazione della società Rende Calcio 1968 del 18.3.2024;
  - referto arbitrale e distinte di gara relativi all'incontro Rende Calcio 1968 - Gallico Catona del 10.3.2024, valevole per il girone A del campionato regionale Under 17;
    - foglio censimento della società Gallico Catona F.C. per la stagione sportiva 2023 - 2024;
- foglio censimento della società Rende Calcio 1968 per la stagione sportiva 2023 - 2024;
- posizione di tesseramento del sig. Antonio Barilla, allenatore tesserato per la società Gallico Catona F.C.;
- posizione di tesseramento dei minori sigg.ri A.I. ed Alessandro Maletta, calciatori tesserati per la società Rende Calcio 1968;
- posizione di tesseramento del minore sig. D.L., calciatore tesserato per la società Gallico Catona F.C.;
- relazione dell'osservatore arbitrale relativa alla gara Rende Calcio 1968 - Gallico Catona del 10.3.2024, valevole per il girone A del campionato Regionale Under 17;
- posizione di tesseramento del sig. Luigi De Rosa, allenatore tesserato per la società Rende Calcio 1968;
- verbale di audizione del sig. Antonio Barilla, allenatore tesserato per la società Gallico Catona FC, del 30.5.2024;
- verbale di audizione del sig. Franco De Nuccio, dirigente tesserato per la società Gallico Catona FC, del 30.5.2024;
- verbale di audizione del minore sig. D.L., calciatore tesserato per la società Gallico Catona FC, del 30.5.2024;
- verbale di audizione del sig. Alessandro Maletta, calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 20.6.2024;
- verbale di audizione del minore sig. A.I., calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 20.6.2024;
- verbale di audizione del sig. Carlo Maletta, dirigente tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 20.6.2024;
- verbale di audizione del sig. Pietro Covelli, osservatore arbitrale della sezione A.I.A. di Paola (CS), del 21.6.2024;
- verbale di audizione del sig. Emanuel Molinaro, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Paola (CS), del 21.6.2024;
- verbale di audizione del sig. Fabio Coscarella, presidente della società Rende Calcio 1968, del 27.6.2024;
- verbale di audizione del sig. Luigi De Rosa, allenatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 27.6.2024;
- verbale di audizione del sig. Pasquale Esposito, dirigente tesserato per la società Rende Calcio 1968, del 27.6.2024.

**Ritenuto** che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

Al termine della gara Rende - Gallico Catona del 10.3.2024, valevole per il girone A del campionato Regionale Under 17, il sig. Alessandro Maletta, calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, spintonava il sig. D.L., calciatore minore tesserato per la società Gallico Catona FC già sanzionato per la propria condotta dal Giudice Sportivo; in tale frangente, poi, lo stesso calciatore minore tesserato per la Gallico Catona F.C. veniva raggiunto anche dal sig. Carlo Maletta, dirigente tesserato per la società Rende Calcio 1968, che lo colpiva con un pugno al volto ed un calcio ad una gamba.

Tali circostanze sono state confermate, in occasione delle rispettive audizioni da parte della Procura Federale, dai tesserati per la Gallico Catona ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta, i quali hanno avuto modo di riferire quanto segue: *"dopo il fischio finale da parte dell'arbitro, i calciatori L.D. della mia squadra e Maletta Alessandro del Rende, continuavano a discutere animosamente tra loro per fatti inerenti alla gara. Gli stessi si spintonavano fra loro e nel frattempo altri giocatori che non ricordo i nomi si avvicinavano e di conseguenza si era creata una confusione tra gli stessi calciatori ma senza interventi di contatto fisico. Nel frattempo entrava in campo il sig. Maletta Carlo Dirigente Accompagnatore del Rende nonché padre del Maletta Alessandro. Lo stesso si avvicinava verso i due (Maletta Alessandro e L.D.) e iniziava a spintonare il nostro calciatore L. e lo colpiva con un pugno in faccia e un calcio su una gamba provocandogli una caduta a terra ma senza danni fisici"* (sig. Barilla Antonio, allenatore); *"sono stato avvicinato dal nostro calciatore L.D. il quale mi riferiva di essere stato colpito con un pugno da parte di un Dirigente della squadra del Rende indicandomi la persona"* (sig. De Nuccio Franco, dirigente accompagnatore ufficiale); *"mi stavo avviando verso gli spogliatoi in modo sparso, durante il tragitto, il n. 2 del Rende, Maletta Alessandro, entrato in campo per sostituire un suo compagno nel secondo tempo, si è avvicinato a me e continuava a spintonarmi inveendo frasi contro di me che al momento non ricordo il contenuto delle parole. Ho cercato di allontanarmi dal Maletta e di svincolarmi dalla sua vicinanza, ma in quel momento si è avvicinato a me un Dirigente del Rende che solo successivamente ho saputo che era il padre del Maletta Alessandro, il quale mi ha improvvisamente colpito con un pugno in faccia provocandomi un forte dolore e subito dopo con un calcio sulla gamba destra facendomi cadere a terra"* (sig. L.D., calciatore).

Identica ricostruzione dei fatti è stata poi riferita anche dal presidente della Rende Calcio 1968 che, con dichiarazione del 18.3.2024 il cui contenuto è stato confermato dallo stesso anche in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha testualmente riferito che "al termine della gara il nostro tesserato Alessandro Maletta (maglia n. 2), [...] spintonava il n. 11 della ASD Gallico Catona FC, D.L., facendo poi nascere una piccola colluttazione tra i due ... negli stessi istanti, dalla panchina della nostra squadra sopraggiungeva il dirigente accompagnatore, Carlo Maletta (padre del nostro tesserato Alessandro Maletta), il quale colpiva al viso il calciatore n. 11 del Gallico Catona, D.L., facendolo cadere a terra".

Anche il sig. Pietro Covelli, osservatore arbitrale designato per la gara oggetto del presente procedimento, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha confermato di aver assistito ai medesimi fatti, precisando quanto segue: "al fischio finale due calciatori che non ricordo i numeri di maglia hanno iniziato prima a beccarsi con parole e poi sono passati alle mani colpendosi reciprocamente ma senza farsi male. [...] Ricordo che durante la rissa di fine gara, il calciatore che è stato colpito con un pugno e un calcio era un calciatore del Gallico Catona e che a colpirlo è stato un Dirigente del Rende che potrebbe essere il padre di un calciatore del Rende coinvolto nella rissa, il quale era in panchina durante la gara. Si confermo che il calciatore che è stato colpito con un pugno e un calcio era un calciatore del Gallico Catona e che a colpirlo è stato un Dirigente del Rende il quale era in panchina durante la gara e che potrebbe essere il padre di un calciatore del Rende coinvolto nella rissa".

Infine il direttore di gara, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha avuto modo di chiarire l'accaduto nei seguenti termini: "ricordo che dopo il mio triplice fischio, il calciatore n. 2 del Rende, Maletta Alessandro, si è diretto verso un calciatore ospite che se ricordo bene era il n. 7 del Gallico Catona. [...] Visto il fare minaccioso da parte del Maletta ho subito iniziato a dividerli. Dopo un po' due giocatori di entrambe le squadre, che nella confusione sicuramente avrò invertito i numeri e indicato numeri errati, hanno iniziato una rissa tra loro. Mi sono messo in mezzo e sono stato colpito involontariamente con un calcio alla gamba dal n. 11 del Gallico Catona che si stava difendendo dall'aggressione da parte del calciatore del Rende, che potrebbe essere il n. 2 che prima aveva iniziato una discussione con lo stesso. Mentre era in corso la colluttazione tra i due calciatori, è entrato in campo un dirigente, che ora ricostruendo con calma i fatti, sono certo che era appartenente alla Società del Rende, il quale, arrivato dai due calciatori che si stavano menando, lui invece di dividerli ha iniziato a tirare pugni in faccia ai giocatori del Gallico Catona. [...] ora, a mente serena, ricordo che l'aggressione al calciatore del Gallico è stata fatta esclusivamente dal Dirigente del Rende".

Da quanto precedentemente esposto, poi, emerge pacificamente la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società Rende Calcio 1968, per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Alessandro Maletta e Carlo Maletta;

**Rilevato** che all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini la società Rende Calcio 1968 ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, mentre nei confronti dei sigg.ri Alessandro Maletta e Carlo Maletta è stata esercitata l'azione disciplinare con atto di deferimento del 4.9.2024.

**Rilevato** che con Comunicato Ufficiale n. 112/AA della F.I.G.C. del 6.9.2024 è stato pubblicato l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva l'applicazione della sanzione finale di €. 300,00 (trecento) di ammenda per la società Rende Calcio 1968, con la previsione di una sanzione base di € 600,00 (seicento) ridotta alla metà.

**Rilevato** che con Comunicato Ufficiale n. 270/AA della F.I.G.C. del 17.12.2024 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la Rende Calcio 1968, in quanto tale società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per l'adempimento dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

**Rilevato**, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente determinata e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022, nonché CFA n. 07/CFA- 2023/2024).

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Dellavalle, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

#### DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale la società la società **Rende Calcio 1968** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Maletta e Carlo Maletta, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

"- sig. Alessandro Maletta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968:

-violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 10.3.2024, al termine della gara Rende Calcio 1968 - Gallico Catona valevole per il girone A del Campionato Regionale Under 17, colpito con degli spintoni il sig. D.L., calciatore minore tesserato per la società Gallico Catona FC;

- sig. Carlo Maletta, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per società la Rende Calcio 1968:

violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 10.3.2024, al termine della gara Rende Calcio 1968 - Gallico Catona valevole per il girone A del Campionato Regionale Under 17, colpito con un pugno al volto ed un calcio ad una gamba il minore sig. D.L., calciatore tesserato per la società Gallico Catona FC". :

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 3.2.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per la Società Rende Calcio 1968.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per la **Rende Calcio 1968**, € 800,00 di ammenda.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dalle dichiarazioni dei tesserati dell'osservatore di gara e dell'arbitro sentiti dalla Procura Federale, è emerso che al termine della gara Rende - Gallico Catona del 10.3.2024, valevole per il girone A del campionato Regionale Under 17, il sig. Alessandro Maletta, calciatore tesserato per la società Rende Calcio 1968, spintonava il sig. D.L., calciatore minore tesserato per la società Gallico Catona FC già sanzionato per la propria condotta dal Giudice Sportivo; in tale frangente, poi, lo stesso calciatore minore tesserato per la Gallico Catona F.C. veniva raggiunto anche dal sig. Carlo Maletta, dirigente tesserato per la società Rende Calcio 1968, che lo colpiva con un pugno al volto ed un calcio ad una gamba.

Tale situazione comporta la responsabilità oggettiva della **Rende Calcio 1968** ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Maletta e Carlo Maletta, per come individuati nell'atto di deferimento..

In merito alle sanzioni da irrogarsi, si ritiene che le richieste del Sostituto Procuratore Federale siano congrue ed adeguate all'entità delle violazioni commesse;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

irroga alla Società **RENDE CALCIO 1968** la sanzione di € 800,00 di ammenda.

dichiara la chiusura del procedimento.

### **3.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 03 Febbraio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi   | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA   | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo   | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

#### **RECLAMO N.38 del Sig. COLELLA THOMAS (calciatore della A.S.D. Digiese PraiaTortora)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 107 del 23/01/2025 (squalifica per QUATTRO gare effettive);**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

#### RITENUTO

- che il Giudice di primo grado ha sanzionato il calciatore Colella Thomas "per condotta ingiuriosa e minacciosa all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali durante la gara" del campionato di Eccellenza A.S.D. Digiese PraiaTortora - AGS D.Soriano 2010 del 19/1/2025;

- che nel referto risulta che al 18° del 2°T, su segnalazione dell'assistente arbitrale n.1, il direttore di gara espelle dalla panchina il sig. Colella Thomas, n.12 in distinta, per aver protestato con toni ingiuriosi e offensivi all'indirizzo dell'assistente arbitrale il quale segnala in referto le espressioni ingiuriose e minacciose profferite nei suoi confronti;

- che il reclamante nega di aver profferito frasi ingiuriose, né tantomeno minacciose, nei confronti del collaboratore arbitrale, limitandosi a segnalare all'assistente la condotta antisportiva del calciatore della squadra ospite n.10 Beceiro Pereira Iago, il quale compiva gesti provocatori nei confronti della panchina e del pubblico, con conseguente espulsione dello stesso;

- che, comunque, trovandosi alle spalle dell'assistente arbitrale, in una panchina alquanto nutrita, l'eventuale autore delle predette frasi non poteva essere individuato dall'assistente arbitrale;

- che la reclamante chiede la revoca della sanzione o in subordine una riduzione, in quanto sproporzionata all'addebito.

Tanto premesso, questa Corte non può contraddire la costante giurisprudenza sportiva secondo cui i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 61 comma 1 CGS, per cui le contestazioni del reclamante in merito all'effettivo verificarsi delle condotte ascritte e, dunque, alla veridicità del referto arbitrale, non possono essere accolte.

Quanto alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo nella misura minima prevista dall'art. 36 comma 1 lett. a), possono rinvenirsi circostanze attenuanti idonee a diminuire la sanzione, a norma dell'art. 13 CGS, nella condotta antisportiva e provocatoria di un calciatore della squadra avversaria, tenuta nel corso della gara nei confronti degli avversari e del pubblico, che creava un clima di tensione in campo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore COLELLA Thomas a TRE giornate effettive e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

#### **RECLAMO N. 39 della Società A.S.D. ZUNGRESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 23/01/2025 (penalizzazione di UN punto in classifica)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la Società reclamante;

RITENUTO

- che il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della Società A.S.D. Zungrese avverso la regolarità della gara del 12/1/2025 disputata tra A.S.D. Città di Tropea e Zungrese, valevole per il campionato di Terza Categoria girone F, sospesa al 15° del 1° tempo, per essere – lo stesso reclamo – pervenuto oltre i termini previsti dall'art.67 CGS e, sulla base delle risultanze del referto arbitrale, individuando la responsabilità esclusiva del dirigente accompagnatore della società reclamante, ha inflitto alla Società A.S.D. Zungrese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di € 50,00 e la penalizzazione di un punto in classifica;

- che la odierna reclamante, previo preannuncio e reclamo trasmessi anche alla controparte nei termini regolamentari, ha impugnato davanti a questa Corte il deliberato limitatamente alla sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, in ragione della mancanza di proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione inflitta, invocando, altresì, le circostanze attenuanti a norma dell'art. 13 comma 1 lett. A) CGS;

- che a parere di questa corte sussistono ragioni sufficienti per poter riconoscere circostanze attenuanti quali la condotta fittiva di calciatori e dirigenti della A.S.D. Zungrese, attestata nel referto arbitrale, che hanno trattenuto e allontanato il tesserato, impedendo ulteriori contatti con il direttore di gara e il verificarsi di una aggressione con conseguenze lesive;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, annulla la sanzione di UN punto di penalizzazione inflitto alla Società A.S.D. ZUNGRESE e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

#### **RECLAMO N. 40 della A.S.D. ROCCA DI NETO 1966**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 107 del 23/1/2025 (inibizione al dirigente Sig. PUGLIANO Francesco fino al 19/03/2025))**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVATO

- che la reclamante, pur ammettendo l'episodio descritto nel referto arbitrale, chiede la riduzione della sanzione, definita non proporzionata rispetto alla natura e alla gravità del fatto commesso, in quanto l'espressione ingiuriosa non sarebbe stata rivolta "*in maniera esplicita al direttore di gara*", ma sarebbe scaturita in un momento particolare della gara a causa degli animi esagitati;

- che a parere di questa Corte, considerato che la condotta irrispettosa e offensiva può essere ritenuta di modesto tenore, la sanzione può essere ridotta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione al dirigente Sig. PUGLIANO Francesco fino al 7/2/2025; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.



**RECLAMO N. 41 della Società SSDARL SEGATO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 55 del 23 gennaio 2025** (ripetizione della gara del 20.1.2025 SSDARL Segato - Reggina 1914 A.S. ASD valevole per il campionato Fair Play Under 13).

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo proposto dalla Società Segato;  
sentito il rappresentante della Società reclamante nonché il Responsabile Regionale delle Attività di Base FIGC del SGS Dr. Riccardo Cannizzaro;

## PREMESSO

- che la Società SSDARL Segato ha proposto reclamo avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 55 del 23 gennaio 2025, chiedendo la riforma della decisione con cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara del 20.1.2025 Segato- Reggina non disputata valevole per il Torneo Under 13 Fair Play Elite e concludendo per la declaratoria della perdita della gara in danno della Società Reggina 1914;

- che il reclamo è stato regolarmente preannunciato con pec del 24.1.2025 inviata alla segreteria della Corte Sportiva di Appello ed alla Reggina 1914 e che, ottenuta la documentazione richiesta il 27.1.2025, è stato proposto con pec del 29.1.2025, inviata anche alla controparte;

## OSSERVA

La Società reclamante lamenta che la gara del 20.1.2025 non abbia avuto luogo per il ritiro della Reggina 1914, la quale non aveva inteso disputare l'incontro scrivendo nel referto di gara "a norma dell'art. 54 del Regolamento, superata ampiamente l'attesa di un tempo di gioco la Società Reggina si è ritirata. Precisiamo che il riconoscimento è stato effettuato dai tecnici della F.I.G.C. alle ore 15,11, mentre l'inizio della gara era previsto per le ore 14,30. Alle 15,11 il terreno di gioco non era ancora completato dalla squadra ospitante".

Tale dichiarazione è contestata dalla Società Segato, la quale sostiene che la gara non sia stata disputata per abbandono della Società Reggina, evidenziando che la struttura stessa del torneo (che si articola in differenti fasi comprendenti giochi a confronto, giochi a tema e tre gare di 20 minuti ciascuno) rende inapplicabile le ordinarie norme regolamentari e, quindi, dell'art. 54 della NOIF.

Il Dr. Riccardo Cannizzaro sentito nel corso dell'odierna seduta ha riferito che la Società Segato si è presentata sul campo di giuoco alle ore 14.30 unitamente al custode dell'impianto il quale – soltanto in quel momento ha consentito l'accesso e che il ritardo e' stato dovuto alla preparazione delle attività.

Tanto premesso, questa Corte ritiene che le particolari modalità delle competizioni che regolano il Torneo Under 13 Fair Play Elite siano del tutto incompatibili con il disposto di cui all'art. Art. 54 NOIF che, nel prevedere l'obbligo delle squadre di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara, dispone che in caso di ritardo, l'arbitro deve dare, comunque, inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

In disparte dal fatto nella specie non è prevista la figura dell'arbitro, dovendo il relativo compito essere disimpegnato da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti o dall'organizzazione del Torneo. Il modello di competizione previsto dalla FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, si sviluppa attraverso varie attività, di cui le gare di tre (o quattro) tempi di gioco costituiscono solo un segmento della manifestazione complessiva.

Nel corso della competizione, infatti, il confronto tra i partecipanti avviene attraverso la modalità di gioco 9 vs 9 e sarà preceduto da una rapida situazione di gioco 5c5 e 4c4 che coinvolge i giovani calciatori in fase offensiva e/o in fase difensiva (cfr C.U. 51 del 08.01.2025).

In siffatta situazione, non sembra possibile assimilare il ritardo di un tempo di gioco di una partita regolamentare al ritardo nell'inizio di un torneo che, come detto, si compone di varie fasi e attività aggiuntive che si realizzano prima, durante e dopo lo svolgimento della partita in modo da permettere ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali e collettive, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

E ciò prescindendo da ogni considerazione circa le finalità e i propositi della competizione, non a caso definita Torneo Fair Play, che mira a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, offre l'opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

Per quanto d'interesse, non appare inopportuno segnalare che con pec del 19.1.2025, inviata anche alla Segreteria del Comitato Calabria, la Società Segato avvisava la Reggina 1914 che, per motivi logistici, la gara del 20.1.2025 sarebbe stata posticipata alle ore 15,30, rispetto all'orario delle 14,30 previsto.

Per quanto il differimento non sia stato concordato, essendosi trattato di una semplice comunicazione, non può non osservarsi che anche sotto tale aspetto il comportamento della Reggina 1914, la quale non ha inteso prendere parte alla gara adducendo un ritardo superiore a un tempo di gioco rispetto all'orario delle 14,30, non appare conforme con le finalità del Torneo.

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che la mancata disputa della gara sia imputabile al comportamento della Reggina 1914 che ha illegittimamente abbandonato il campo di gara in forza di una motivazione che non può trovare condivisione.

## P.Q.M.

in riforma della decisione del primo giudice, irroga alla Società Reggina 1914 la punizione sportiva della perdita dei tre tempi di gioco con il punteggio di 0-3.

Dispone restituirsi alla Società reclamante il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

**RECLAMO N. 42 della Società REGGINA 1914 A.S. ASD**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 55 del 23 gennaio 2025 (ripetizione della gara del 20.1.2025 SSDARL Segato - Reggina 1914 AS ASD).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo proposto dalla Società Reggina 1914 A.S. ASD;  
sentito il rappresentante della Società reclamante Avv. Antonino Chirico; nonché il Responsabile Regionale delle Attività di Base del SGS Dr. Riccardo Cannizzaro;

RITENUTO

- che la Società Reggina 1914 A.S. ASD ha proposto reclamo avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 55 del 23 gennaio 2025, chiedendo la riforma della decisione con cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara del 20.1.2025 Segato- Reggina valevole per il Torneo Under 13 Fair Play Elite e concludendo per la declaratoria della perdita della gara in danno della Società Segato;
- che il reclamo è stato preannunciato con pec del 24.1.2025 inviata alla segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- che ai sensi dell'art. 76, comma 2, CGS il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, che abbia interesse al procedimento, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
- che non risulta che il preannuncio di reclamo sia stato trasmesso alla Società Segato, la quale ha interesse al presente il cui oggetto è l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a suo carico;
- che l'omissione dell'invio del preannuncio di reclamo alla controparte comporta l'inammissibilità del reclamo;

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S. Reggina 1914 A.S. ASD e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

**RECLAMO N. 43 della Società A.S.D. PIZZO e di BARBIERI Giuseppe**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N° 107 del 23.1.2025 (Squalifica allenatore Sig. Barbieri Giuseppe per quattro gare);**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentiti i reclamanti rappresentati dall'Avv. Alberto Galloro;

RITENUTO

- a) che dal referto arbitrale risulta che l'allenatore della Società Real Pizzo, Sig. Barbieri Giuseppe, al termine della gara, protestava nei confronti del direttore di gara rivolgendogli frasi ingiuriose;
- b) che i reclamanti negano che autore di tali proteste sia stato Barbieri Giuseppe, ma, eventualmente, il dirigente Sig. Fazzari Salvatore, che nel corso della gara aveva disimpegnato funzioni di assistente di parte, del quale è prodotta dichiarazione scritta secondo cui sarebbe stato l'unico a colloquiare con l'arbitro a fine gara, pur senza offenderlo;
- c) che, ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, i rapporti degli ufficiali di Gara fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare;
- d) che non è credibile uno scambio di persona stante il ruolo rivestito nella gara dall'allenatore e dall'assistente di parte, costantemente a contatto visivo con l'arbitro per tutto il corso della gara;
- e) che, tuttavia, la sanzione irrogata dal primo giudice appare eccessiva rispetto all'entità dei fatti accertati e delle espressioni utilizzate di modestissima portata lesiva;

P.Q.M.

riduce la sanzione della squalifica a carico di Barbieri Giuseppe a due giornate;  
dispone restituirsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi